ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0007897 del 03/11/2026
IV (Uscita)

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Tel. 0935 933022
meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi, lì (data del protocollo)

Agli Atti

Oggetto: Protocollo per l'accesso in classe di specialisti/terapisti in orario curriculare

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana sulla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

VISTO l'art. 14, comma 1, lett. c) della Legge 8 novembre 2000, n. 328, in merito alla continuità terapeutica e all'integrazione dei servizi per le persone con disabilità;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della Scuola) e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, concernente le norme per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento alla tutela dei dati relativi alla salute dei minori;

VISTE le Indicazioni operative ufficiali del Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità sul diritto all'accesso in classe di professionisti sanitari e specialisti esterni;

VISTI i provvedimenti e le linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito al divieto assoluto di diffondere a terzi (compresi i genitori dei compagni di classe) informazioni sullo stato di salute o sulla disabilità degli alunni;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti i pareri favorevoli espressi;

Deliberata l'approvazione nella seduta del 28/10/2026 (Delibera n. 56)

ADOTTA E APPROVA

il seguente PROTOCOLLO PER L'ACCESSO IN CLASSE DI SPECIALISTI/TERAPISTI IN ORARIO CURRICULARE (Allegato al Piano per l'Inclusione) quale parte integrante del Piano per l'Inclusione.

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "Capizzi-Cesarò", in conformità con la Costituzione italiana e con le **Indicazioni operative ufficiali del Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità (Febbraio 2026)**, disciplina tramite il presente protocollo l'accesso in classe di professionisti sanitari e specialisti (pubblici e privati) per attività di osservazione e supporto agli alunni con disabilità o disturbo dello sviluppo frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado dell'istituto.

L'accesso di tali figure risponde al diritto fondamentale alla salute, alla continuità terapeutica e all'integrazione socio-sanitaria dell'alunno, favorendo la sinergia e la messa in rete tra le istituzioni scolastiche, le famiglie e i servizi sanitari/terapeutici di riferimento. Il presente documento persegue l'esigenza di assicurare una gestione uniforme, celere e sicura di tali accessi, garantendo la massima tutela del diritto all'istruzione di tutta la classe e il rigoroso rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 1

Natura dell'accesso e titolarità dell'autorizzazione

1. L'accesso del professionista sanitario o dello specialista in orario scolastico è finalizzato esclusivamente all'osservazione o al supporto del minore con disabilità e non deve in alcun modo configurarsi come attività sostitutiva o integrativa della didattica, né comportare compiti di assistenza materiale o vigilanza propri del personale scolastico.
2. Ai sensi delle linee guida del Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, l'unico soggetto competente a valutare e **autorizzare l'accesso è il Dirigente Scolastico**, nell'esercizio delle sue prerogative di gestione e organizzazione del servizio scolastico.
3. Trattandosi dell'attuazione di un percorso terapeutico e di un diritto individuale dell'alunno con disabilità, l'autorizzazione all'accesso **non è subordinata all'informazione né all'acquisizione del consenso da parte dei genitori dei compagni di classe** dell'alunno interessato.
4. L'accesso dello specialista/terapista avviene senza alcun onere assicurativo o finanziario a carico dell'Istituzione Scolastica: l'Istituto Comprensivo resta totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal professionista o per danni dallo stesso cagionati a persone o cose durante la sua permanenza nei locali scolastici. Il professionista (o l'Ente/Struttura da cui dipende) risponde in via esclusiva e diretta di qualsiasi evento lesivo, operando sotto la vigilanza del docente di classe al solo fine didattico-osservativo.

Art. 2

Modalità di richiesta e adempimenti documentali

1. Le famiglie interessate presentano formale istanza scritta agli Uffici di Segreteria, corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
   a) Copia del documento d'identità in corso di validità dello specialista incaricato;

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al Casellario Giudiziale e ai carichi pendenti (ai sensi del D.P.R. 445/2000), aggiornata e specifica per il contatto con i minori;
c) Proposta di calendario degli accessi con l'indicazione di giorni, orari e durata delle sessioni di osservazione.

Art. 3

Garanzie di riservatezza e protezione dei dati (Privacy)

1. Prima del primo accesso, lo specialista autorizzato sottoscrive un impegno formale di riservatezza e designazione a soggetto autorizzato al trattamento dei dati (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Con tale atto, lo specialista si assume la piena responsabilità civile e penale in merito alla segretezza delle informazioni apprese.
2. L'attività dello specialista deve limitarsi esclusivamente all'alunno per il quale è stato autorizzato l'accesso. È fatto assoluto divieto di effettuare osservazioni, raccogliere dati o interagire in qualsiasi forma con gli altri alunni della classe o con il personale della scuola su dinamiche estranee al caso specifico.

Art. 4

Regole di condotta durante l'accesso in classe

1. Le attività di osservazione devono svolgersi secondo le modalità più discrete e meno invasive possibili, al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle attività didattiche e non alterare il clima relazionale della classe.
2. Lo specialista opera **sempre in presenza del docente di classe o di sostegno** titolare dell'ora curriculare, il quale mantiene la responsabilità didattica e di vigilanza sulla classe.
3. Lo specialista è tenuto a conformarsi alle indicazioni organizzative fornite dal personale docente e dal Responsabile di plesso.